2. di attribuire alla Strada Provinciala «10 dir.», per i motivi esposti in premessa, la seguente classe tecnico-funzionale definita dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 285/92 «Codice della Strada»:

«C - strada extraurbana secondaria», all'intero tratto tratto che si sviluppa nel Comune di Solaro dal km 0+000 (intersezione con SS 527) al km 0+680 (intersezione con SP 10);

3. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

4. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

5. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del d.lgs. 285/1992;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G.Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell'area infrastrutture
Alessandra Tadini

Città Metropolitana di Milano
Area Infrastrutture - Decreto dirigenziale fasc. n 11.14/2008/1
Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale 23 «San Colombano - confine lodigiano»

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il comma 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane tra cui la gestione delle «strade provinciali» nel territorio di competenza; visti:
- la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07 del 13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del 14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata «Area infrastrutture») il compito di emanare, sulla base dei criteri ivi stabiliti, i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. art. 2 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 « codice della strada») delle «strade provinciali»;
- l'art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnicofunzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

Dato atto:

- che l'itinerario composto dalla Strada Provinciale 23 «San Colombano - confine lodigiano» fu istituito con Regio Decreto num. 4637 del 27 settembre 1868 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale num. 297 del 31 ottobre 1868; che il tratto in territorio lodigiano della Strada Provinciale 23 fu trasferito alla Provincia di Lodi all'atto della sua istituzione, nel 1992;
- che pertanto ad oggi l'itinerario della Strada Provinciale 23 è composto da un unico tratto residuo compreso tra il km 0+000 (in corrispondenza della spalla settentrionale del ponte di scavalco sul fiume Lambro) e il km 3+551 (intersezione con strada «mantovana») nel Comune di San Colombano al Lambro;
- che l'Ente proprietario della parte residua della S.P. 23 sopra descritta è la Città metropolitana di Milano, in forza della L. 56/2014 che attribuisce tale ruolo alle Città metropolitane per quanto riguarda le strade provinciali;
- che il tratto milanese della strada provinciale 23 attraversa il centro abitato di San Colombano al Lambro, avente consistenza inferiore ai diecimila abitanti e lungo il quale vigono comunque le regole di circolazione stabilite dal « codice della strada» per le strade urbane;
- che la strada provinciale 23 possiede le caratteristiche e gli apprestamenti previsti dall'art. 2 comma 3 del d.lgs 285/1992 per poter essere classificata nella categoria delle strade «extraurbane secondarie» (categoria «C») ad eccezione del tratto ricadente nel centro abitato di San Colombano al Lambro, ove è riconducibile alle strade urbane di categoria « E»;
- che il ponte sul fiume Lambro, pur formalmente esterno al centro abitato di San Colombano, è delimitato alle sue estremità dai due centri abitati di San Colombano (MI) e Casoni (LO) per cui è opportuno classificarlo come le strade limitrofe (ossia come «strada urbana di quartiere») perchè altrimenti il tratto extraurbano sarebbe troppo breve per poter essere percepito dai conducenti dei veicoli in movimento;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini – Direttore dell'Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;

Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tecniche e funzionali definite all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada», la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

Visti e richiamati:

- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; - gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione» e s.m.i.;
- il vigente «Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024», aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 244/2022 del 15 dicembre 2022; - il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2 maggio 2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:

- Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonchè dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;

– che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
– che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 d.lgs. 33/2013;

nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis «Controllo di regolarità amministrativa e contabile» del d.lgs. 267/2000;

DECRETA:

1. di attribuire alla Strada Provinciale 23 «San Colombano - confine lodigiano», per i motivi esposti in premessa, le seguenti classi tecnico-funzionale definite dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada»:

«E - strada urbana di quartiere», al tratto che si sviluppa nel Comune di San Colombano al Lambro dal km 0+000 (spalla settentrionale del ponte sul fiume Lambro) al km 1+790 (fine centro abitato di San Colombano);

«C - strada extraurbana secondaria», al tratto che si sviluppa nel Comune di San Colombano al Lambro dal km 1+790 (fine centro abitato di San Colombano) al km 3+551 (intersezione con strada «mantovana»);

2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del d.lgs. 285/1992;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità. Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 – (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell'area Infrastrutture
Alessandra Tadini

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 4 pozzi di presa e n. 5 pozzi di resa, ubicati in c.so Italia 19, nel comune di Milano, rilasciata alla società Covivio s.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Covivio S.A. , con sede in comune di 20123 Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2759 del 4 aprile 2023 avente durata dal 4 aprile 2023 al 3 aprile 2038 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva di 7.68 l/s e portata massima complessiva di 79 l/s, accatastati come Foglio 437; mapp. 232 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo di presa con successivo scarico in corpo idrico superficiale (canale Grande Sevese), ubicato presso M4 San Babila, nel comune di Milano, rilasciata alla società M4 s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente M4 s.p.a., con sede in comune di 20121 Milano, Piazza Castello 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2750 del 4 aprile 2023 avente durata dal 4 aprile 2023 al 3 aprile 2038 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 8 l/s e portata massima complessiva di 17 l/s, accatastato come Fg 391 Mapp Demaniale nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Inzago, presentata da Immobiliare La Ripresa s.r.l.

Il richiedente Immobiliare La Ripresa s.r.l., con sede in comune di Inzago - 20065 (MI), Piazza Gnecchi Ruscone, 1 ha presentato istanza Protocollo n. 30804 del 23 febbraio 2023 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 0.6 l/s ad uso innaffiamento aree verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 11 Mapp 686 nel Comune di Inzago.

L'ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all'ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo di presa ubicato nel comune di Cassano D'Adda rilasciata alla società agricola Pallavicina s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale n.2 del 24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente agricola Pallavicina s.r.l. , con sede in comune di 24047 Treviglio (BG), Via Milano 74, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2838 del 05 aprile 2023 avente durata dal 05 aprile 2023 al 04 aprile 2063 per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva di 12 l/s e portata massima complessiva di 95 l/s, accatastato come Fg 30 Mapp 525 nel Comune di Cassano d'Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte